

**Legge ordinaria del Parlamento n. 320 del 05/11/1990  
Norme concernenti le mole abrasive.**

**Art. 1.**

1. La mola abrasiva è un utensile da taglio composto da granuli abrasivi agglomerati con sostanze organiche od inorganiche.

**Art. 2.**

1. La presente legge non si applica alle mole arenarie e alle mole i cui granuli abrasivi siano costituiti da diamante o nitruro di boro.

**Art. 3.**

1. Su ciascuna mola deve essere riportata ogni indicazione atta ad individuare:

- a) il nominativo del fabbricante o un marchio depositato;
- b) il tipo di abrasivo;
- c) il tipo di legante e, per le mole a legante organico, il termine di validità che, in ogni caso, non può superare i due anni dalla data di fabbricazione per le mole non rinforzate e i tre anni per le mole rinforzate;
- d) i limiti di impiego.

2. Per le mole di diametro esterno non superiore a 80 millimetri, le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate su un cartellino di accompagnamento anche cumulativo per gruppi di mole aventi lo stesso diametro e tipologia.

**Art. 4.**

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto:

- a) le modalità di collaudo, da effettuarsi a cura del fabbricante, in relazione alle caratteristiche fisiche e dimensionali delle mole abrasive;
- b) i tipi di imballaggio delle mole abrasive;
- c) i limiti di impiego di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
- d) il sistema di incollaggio delle parti in cartone, ove previsto;
- e) gli enti e i laboratori specializzati di cui all'articolo 5;
- f) le modalità per l'assunzione dell'onere relativo alle spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di accertamento di cui all'articolo 6.

**Art. 5.**

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila sull'applicazione della presente legge, disponendo verifiche ed accertamenti, avvalendosi anche di enti o laboratori specializzati.

**Art. 6.**

1. L'onere relativo alle spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di accertamento è posto a carico dei produttori o degli importatori.

**Art. 7.**

1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 3 o delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4 è applicabile una sanzione amministrativa sino ad un massimo di lire 10 milioni, fatta salva l'applicazione della legge penale ove i fatti accertati costituiscano reato.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio provvedimento, il ritiro dal mercato dei prodotti non rispondenti alle disposizioni di cui all'articolo 3.

**Art. 8.**

1. L'articolo 85, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, nonché gli articoli 51 e 52, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, sono abrogati.